



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

Settore Urbanistica

Cod. Fisc. 0047500 082 4

Pratica N°236



PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N.17/19 del 28.10.2019

Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e Legge Regionale 10 agosto 1985, n. 37

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista l'istanza del 27.05.1987 registrata al protocollo comunale n. 3779, numero d'ordine 236, progressivo n.0712685710/1, presentata dal Sig. Zagone Luigi nato a Castronovo di Sicilia il 22/05/1939 ed ivi residente in via Largo Forestale n. 2, cod. fisc. ZGN LGU39E22 C344T, con la quale viene chiesta la concessione edilizia in sanatoria per avere realizzato in assenza di Concessione Edilizia il piano primo e secondo destinato a civile abitazione in un fabbricato composto da tre elevazioni fuori terra, con copertura a falda inclinata e terrazzo, distinta in N.C.E.U al foglio di mappa M.U. particella n. 106 posto in Castronovo di Sicilia;
- Preso atto che con la L.R. n. 16/2016 la Regione Siciliana ha recepito con modifiche il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e che pertanto in considerazione dell'art. 5 della L.R. n. 16/2016, la concessione edilizia viene sostituita dal permesso di costruire.
- Visto il rilievo dei lavori e relazioni allegate alla domanda stessa;
- Vista la consultazione catastale del 25.10.2019 dalla quale risulta che il fabbricato oggetto della presenta è censito al N.C.F. al foglio di mappa M.U. particella n. **106 Sub 4** Cat. A/4 Classe 2 Consistenza 2 vani Largo Vallonazzo n.10 piano 1 - 2;
- Visto il Certificato d'Idoneità Sismica redatto dall'Ing. Ivana Giarratana iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 8349;
- Visti il certificato generale del casellario giudiziale del 11/09/2019, rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, per i dovuti accertamenti d'ufficio, ai sensi del comma 37 lett. b dell'art. 2 della legge 662 del 23.12.1996;
- Viste le ricevute attestanti il pagamento dell'imposta comunale degli immobili (ICI) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
- Visto l'art. 96 della L.R. n. 11/2010 inerente la semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali;
- Vista l'autocertificazione resa dal progettista dall' Ing. Ivana Giarratana iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 8349, come previsto dall'art. 96 della L. R. 12 maggio 2010 n. 11, inerente la conformità alle norme igienico sanitarie;
- Vista la lettera di affidamento dell'incarico al professionista come previsto dal 1° comma dell'art. 36 della L.R. 1/2019 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal professionista ai sensi del 2° comma del suddetto art. 36 della L.R. 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;

Diritti di Segreteria
€ 100,00
Reg. n. 97 /2019

- Viste le ricevute di versamento a titolo di oblazione € 277.400 del 26.05.1987 n. 362, e per conguaglio oblazione di €. 770,50 del 04.12.2012 n.172, intestate Poste Italiane già Amministrazione P.T. Oblazione Abusivismo Edilizio c/c n. IT50I076010320000000255000 e di €. 770,50 del 04.12.2012 quietanza di riscossione n.171, versati a favore del Comune di Castronovo di Sicilia, con le modalità previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.02.2005;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visto il Capo IV del Titolo II della L. 17.08.1942 n. 1150 e L. 06.08.1967 n. 765;
- Vista la L.R. 15.05.1986 n. 27;
- Vista la legge 28.02.1985 n. 47 e successive modifiche, recepita con L.R. 10.08.1985 n. 37;
- Vista la circolare del 17 giugno 1995 n. 2241/UL del Ministero dei Lavori Pubblici applicazione della normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie.
- Visto l'art. 9 della L.R. 18.05.1996 n. 34 "soppressione delle commissioni per il recupero edilizio",
- Visto il comma 8 dell'art. 17 della L.R. n. 4/2003 in merito agli oneri concessori.
- Visto l'art. 39 della legge 724 del 23.12.1994 ed il comma 37 dell'art. 2 della legge n. 662 del 23.12.1996;
- Visto l'art. 1 della L.R. 18.05.1996 n. 34;
- Visto l'art. 32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326;
- Viste le circolari dell'Assessorato TT.AA. n. 1/2004 del 10.02.2004, n. 3 del 05.03.2004, e successiva circolare n. 4/2015 del 10.06.2015;
- Visto l'art. 24 della L. R. 05 novembre 2004, n. 15;
- Visto l'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 16/2016.
- Visto l'art. 28 della L.R. n. 16/2016;
- Visto il parere favorevole del Funzionario Incaricato all'istruttoria dell'istanza in sanatoria;
- Visto il comma 14 dell'art.35 della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, il quale demanda al Sindaco la facoltà di deroga di requisiti fissati da norme regolamentari;
- Preso atto che il richiedente ai fini della disponibilità del bene ha prodotto la seguente documentazione: Atto di Compravendita del 14.09.1976 rep. n. 820 racc. n. 487, Notaio Maria Tolomeo in Lercara Friddi, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Palermo il 22.09.1976 ai nn. 29883/25427.

RILASCIA

Zagone Luigi nato a Castronovo di Sicilia il 22/05/1939 ed ivi residente in via Largo Forestale n.2, cod. fisc. ZGN LGU39E22 C344T

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

Ai sensi della Legge 47/85 e L.R. 37/85 per avere realizzato in assenza di Concessione Edilizia il piano primo e secondo destinato a civile abitazione in un fabbricato composto da tre elevazioni fuori terra, con copertura a falda inclinata e terrazzo, distinta in N.C.E.U al foglio di mappa M.U. particella n. 106 sub 4 Cat. A/4 Classe 2 Consistenza 2 vani, Largo Vallonazzo n.10 piano 1 - 2 posto in Castronovo di Sicilia secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 1 – Caratteristiche del permesso di costruire –

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore dei richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 2– Titolo del permesso di costruire –

Il contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all' art. 3 della L. 10/77, da corrispondere ai sensi dell'art. 27 della L. R. 37/85, dell'art. 4 della L. R. 26/86, dell'art. 17 della L.R. 4/2003, è determinato nella misura di €. 138,28.

Tale contributo è stato versato con quietanza di riscossione n. 170 del 04.12.2012, intestato al Comune di Castronovo di Sicilia.

Art. 3 – Efficacia temporanea e decadenza del permesso di costruire –

Considerato che l'immobile oggetto della presente è al rustico, i lavori di completamento, come da elaborati allegati debbono essere iniziati entro il SEI mesi ed ultimati e resi agibili entro DUE anni dall'inizio dei lavori

I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 4 – Prescrizioni speciali –

Il titolare del permesso di costruire è tenuto presentare, a seguito completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 37/85 e art. 24 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) così come sostituito dall' art. 3 del D.lgs n.222 del 2016, S.C.A. (segnalazione certificato di agibilità) e ss.mm.ii. con gli allegati previsti dalla normativa vigente.



Il Responsabile del Settore

Cosima Orlando

Arch. Cosima Orlando

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e Si obbliga all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata ed inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96, e successive modifiche ed integrazione per le finalità inerenti il rilascio del provvedimento

Addì 28.10.2019

IL TITOLARE DEL PERMESSO

Zagone Luigi